

Pubblicato il 03/05/2021

Sent. n. 2950/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 35 del 2021, proposto da [omissis], rappresentata e difesa dall'avvocato Luisa Acampora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Napoli, viale A. Gramsci n. 16; contro

Comune di Aversa, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Nerone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console n. 3; nei confronti

[omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Napoli, via S. Brigida n. 39; per l'accertamento

dell'illegittimità del comportamento omissivo e dell'obbligo del Comune di Aversa di esercitare le dovute verifiche e concludere il procedimento, avviato dalla ricorrente con l'istanza del [omissis] (doc. 1), volto all'adozione di tutti i provvedimenti inibitori, repressivi e di controllo, anche in autotutela, previsti dall'art. 19 della L. n. 241/90 in relazione alla SCIA prot. n. [omissis] (doc. 2), presentata dal [omissis], con un provvedimento definitivo ed espresso per le ragioni espresse in diffida;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di [omissis] e del Comune di Aversa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 1, co. 17, del D.L. n. 183/2020, e al D.P.C.S. del 28.12.2020 - la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 - [omissis] ha adito l'intestato Tribunale chiedendo:

- di accertare l'obbligo del Comune di Aversa di concludere il procedimento avviato con diffida del [omissis], con l'adozione di un provvedimento definitivo ed espresso;
- in ogni caso di esercitare le dovute verifiche spettanti all'Ente stesso sulla SCIA depositata da [omissis] in palese difformità dalla normativa in materia urbanistica e dal PUC, nonché rispetto ai precedenti atti concessori ed in dispregio delle proprietà altrui e di quella condominiale;

- di nominarsi un Commissario ad acta per l'ipotesi di perdurante inerzia del Comune.

1.1 – A sostegno dell'azione, la ricorrente ha esposto di essere proprietaria di alcune unità immobiliari site alla via [omissis] in Aversa, facenti parte di un più esteso edificio condominiale suddiviso in più appartamenti e locali di cui taluni di proprietà esclusiva del controinteressato.

In data [omissis], ha presentato istanza/diffida affinché il Comune di Aversa, effettuate le opportune verifiche circa la legittimità dell'attività avviata dal germano [omissis] sulla base della SCIA prot. n. [omissis], esercitasse gli spettanti poteri inibitori e repressivi. In particolare, la ricorrente ha rimarcato che la segnalazione ha ad oggetto un cambio di destinazione d'uso con opere (da deposito a civile abitazione) relativo ad un vano sito al piano terra, che avrebbe necessitato di pdc, comportando un passaggio di categoria; il controinteressato, inoltre, avrebbe falsamente dichiarato la conformità del manufatto al pdc n. [omissis] ed inglobato nel progetto parti comuni dell'edificio, senza autorizzazione condominiale.

2 - Hanno resistito il controinteressato [omissis] (versando in atti costituzione di mero stile) e il Comune di Aversa, che ha chiesto il rigetto del ricorso, contestando la legittimazione della ricorrente e sostenendo che la questione è già stata oggetto di altro contenzioso amministrativo da ultimo definito con sentenza del Consiglio di Stato n. 3731/20.

3 – Alla camera di consiglio del 28/4/2021 (cui la trattazione del ricorso è stata rinviata su richiesta di parte) il ricorso è transitato in decisione.

4 - Va stralciata dal fascicolo di causa la relazione di parte prodotta in data 12/4/2021 dalla ricorrente, essendo il deposito tardivo alla luce di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 73 co. 1 c.p.a. ("Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi") e 87 co. 3 c.p.a. ("Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera a), e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nel giudizio di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti").

5 - Va, poi, disattesa la deduzione del Comune resistente incentrata sul difetto di legittimazione della ricorrente, la cui allegata qualità di proprietaria non sarebbe adeguatamente comprovata dal testamento versato in atti.

L'eccezione è infondata, tenuto conto che non è in alcun modo contestata dal Comune di Aversa la sussistenza dello "stabile collegamento" tra l'immobile abitato dalla ricorrente e quello interessato dall'intervento abusivo, che – per contro – fanno parte dello stesso fabbricato condominiale (in termini, Tar Campania, Napoli, sez. IV, sent. n. 3901/2012, cfr. Cons. di Stato sez. II, n. 6519 del 30.9.2019, nonché Cons. di Stato sez. IV, n. 2025 del 27.3.2019; Consiglio di Stato, sez. VI, n. 530710/09/2018; Tar Campania-Napoli n. 6699 del 19/11/2018). In ragione di ciò, la ricorrente è titolare di un interesse differenziato e qualificato all'esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori da parte dell'organo competente e può pretendere, se non vengano adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sull'istanza e sulla successiva diffida integra gli estremi del silenzio rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell'obbligo di provvedere espressamente (CdS, VI, 18 maggio 2020, n. 3120; Id. id., 9 gennaio 2020, n. 183; TAR Campania, VII, 4515/19; TAR Campania 4426/16).

6 - Inconferente si rivela poi il richiamo operato dal Comune resistente nella memoria di costituzione (e ribadito nella memoria del 25/3/2021) alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3731/2020, siccome quel contenzioso era relativo ad un box auto in lamiera insistente sull'area cortilizia oggetto del pdc in sanatoria n. [omissis] di cui la [omissis] aveva contestato la legittimità e la cui corrispondenza con il locale deposito oggetto di causa non risulta comprovata.

7 - Tanto premesso, è sufficiente rammentare ai fini del decidere che nell'ipotesi di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività reputate illegittime, i soggetti che si considerano lesi dall'attività edilizia possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'ente locale e, in caso di

inerzia di quest'ultimo, esperire l'azione avverso il silenzio ex art. 31 c.p.a., in quanto la SCIA non costituisce provvedimento tacito direttamente impugnabile e l'unica azione proponibile dagli interessati è quella avverso il silenzio della p.a., ai sensi dell' art. 19, comma 6 ter della legge n. 241/1990 (cfr., tra le tante, Corte Costituzionale, 13 marzo 2019, n. 45; Cons. Stato Sez. II, 12 marzo 2020, n. 1795; Sez. IV, 2 marzo 2018, n. 1309). In particolare, la norma citata stabilisce espressamente che la S.C.I.A. non può costituire oggetto di diretto impugnativa ad opera del terzo che può, tuttavia, “sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.”, che è quanto fatto dalla Mattiello con la diffida del settembre 2020, rimasta priva di riscontro.

7.1 - A fronte di tale situazione, sussistono i presupposti per affermare la sussistenza dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere, dando un espresso riscontro alla diffida presentata dalla ricorrente (con provvedimento positivo o negativo che sia) in relazione ai profili di illegittimità ivi evidenziati.

Nei termini sopra precisati, l'Amministrazione intimata dovrà, quindi, provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, nonché adottando eventualmente conseguenziali provvedimenti.

7.2 - Ai sensi dell'art. 117 comma 3° c.p.a., per il caso di ulteriore inerzia, viene fin da ora nominato, quale Commissario ad acta, il Dirigente della Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania, con facoltà di delega ad un funzionario dello stesso Ufficio in possesso della necessaria professionalità, il quale dovrà provvedere in via sostitutiva, previo accertamento della perdurante inadempienza dell'amministrazione comunale, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni, avvalendosi, se ritenuto necessario, anche degli uffici e dei funzionari del Comune di Aversa, con oneri a carico di quest'ultimo.

8 - Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra la parte ricorrente e il Comune di Aversa, secondo la liquidazione operata in dispositivo, mentre possono essere compensate tra la parte ricorrente e il controinteressato che ha resistito con mera costituzione di stile.

9 - Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990, sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2012, convertito nella legge n. 35 del 2012, va disposta la comunicazione della presente decisione – una volta passata in giudicato – alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:

- ordina al Comune di Aversa di provvedere sull'istanza del 17 settembre 2020 entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore;

- nomina, fin d'ora, per il caso di ulteriore inadempimento, Commissario ad acta il Dirigente della Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere in via sostitutiva, nei modi e nei termini di cui in motivazione.

Condanna il comune di Aversa al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente che liquida in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre accessori di legge. C. U. rifiuto.

Compensa le spese tra la parte ricorrente e il Mattiello Alfonso.

Manda alla Segreteria per la trasmissione della presente pronuncia – una volta passata in giudicato – alla Corte dei conti, Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 1, co. 17, del D.L. n. 183/2020, e al D.P.C.S. del 28.12.2020 - con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Rosalba Giansante, Consigliere

Viviana Lenzi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Viviana Lenzi

IL PRESIDENTE

Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO